SENTENZA N. 570/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

Nella persona del Primo Ref. dott.ssa Flavia D'Oro, in funzione di Giudice monocratico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nel giudizio iscritto al n. **73119** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 5.3.2021 ad istanza dei prof.ri (omissis) rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce al presente atto, dall'avv. Antonio Rizzo (C.F. RZZ NTN 57M14H703T), presso cui sono tutti elettivamente domiciliati in Salerno al Corso Vittorio Emanuele 127; (per le comunicazioni– Tel. e Fax 089.793469 – pec: avvrizzoantonio@pec.giuffre.it);

Contro

-INPS, gestione ex INPDAP, in persona del legale rappresentante pro tempore;

per

il corretto ricalcolo del trattamento pensionistico in godimento, con corresponsione degli arretrati, oltre rivalutazione ed interessi;

in particolare, per:

*a) dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire, con decorrenza giuridica ed economica a far data dalle singole cessazioni dal servizio, sulla base del calcolo completo e corretto, ovvero inclusivo delle citate voci retributive illegittimamente*

*omesse, i seguenti importi annui a titolo di pensione diretta ordinaria: per la prof.ssa (omissis) 28.256,93 anzichè € 26.342,26; per la prof.ssa (omissis): € 27.970,01 anziché € 25.537,47 per il prof. (omissis) € 21.979,04 anziché € 20.474,34; per il prof. (omissis): € 33.527,67 anziché € 31.354,05; per la prof.ssa (omissis): € 22.627,41 anziché € 20.983,10; per la prof.ssa (omissis): € 31.775,83 anziché € 29.615,25; per il prof. (omissis): € 31.223,91 anziché € 29.133,75; per la prof.ssa Di (omissis), € 24.655,56 anziché € 23.601,31;*

*b) condannare l'INPS – Gestione ex INPDAP, in persona del legale rappresentante p.t., previa ridefinizione e rideterminazione dei trattamenti pensionistici spettanti ai ricorrenti da effettuarsi sulla base dell'inclusione delle voci retributive sopra individuate e finora illegittimamente omesse dal calcolo della base pensionabile, all'erogazione in favore dei medesimi delle differenze economiche, ovvero della maggiore e diversa misura, che il Giudice intenderà determinare, tra gli importi sopra elencati spettanti e quelli finora erroneamente erogati a titolo di pensione, oltre interessi e rivalutazione a far data dalle singole cessazioni dal servizio e fino al soddisfo, con correlativo adeguamento, sulla base del calcolo corretto, ovvero con inclusione delle voci retributive omesse, del trattamento pensionistico futuro.*

*Con vittoria di spese.*

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi, all'udienza del 19.11.2024, l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS; nessuno presente per parte ricorrente e per l'Ufficio Scolastico regionale per la Campania;

Premesso in

## FATTO

**1.** Con l'odierno ricorso, i ricorrenti in epigrafe, ex dipendenti INPDAP (ora INPS),

docenti in quiescenza cessati dal servizio con sistema retributivo, in quanto in possesso di anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, oppure misto, in quanto in possesso di anzianità contributiva inferiore alla predetta soglia di 18 anni alla medesima data del 31 dicembre 1995, beneficiari di pensione diretta ordinaria di anzianità, a seguito di infruttuoso atto di diffida stragiudiziale, hanno adito questa Corte per ottenere il ricalcolo del trattamento in godimento, inclusivo delle seguenti voci, indebitamente pretermesse:

"*1) tredicesima mensilità (sia nella I" che nella 2" quota), voce retributiva fissa e continuativa su cui è stata sempre applicata la ritenuta ai fini pensionistici;*

*2) indennità di vacanza contrattuale percepita nei periodi di mancato rinnovo contrattuale, ulteriore voce retributiva che, oltre ad integrare la retribuzione base, è stata, al pari, assoggettata alle ritenute ai fini pensionistici, nonché eventuali ulteriori voci accessorie eccedenti la maggiorazione del 18%*".

Hanno, inoltre, chiesto la condanna dell'INPS (subentrato ex lege all'INPDAP) al pagamento degli arretrati, oltre interessi e rivalutazione, vinte le spese.

A sostegno delle proprie ragioni, i ricorrenti sostenevano che l'art. 15 della L. n.724/1994, prescrivendo che il calcolo della base pensionabile deve essere effettuato in virtù "degli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, l'indennità di contingenza, nonché l'assegno per il costo della vita spettante", comprende, tra le voci da includere nel calcolo del trattamento pensionistico, tutti gli importi di natura retributiva, ovvero tutti quegli importi corrisposti al dipendente in maniera fissa e continuativa che siano soggetti a ritenuta ai fini pensionistici, nonché quelli che, ancorchè corrisposti *una tantum*, determinano un incremento della retribuzione computabile nella stessa ai fini del trattamento in quiescenza. Pertanto, sarebbe inclusa anche la tredicesima mensilità,

quale importo di natura retributiva, in quanto erogata a favore dei ricorrenti in maniera fissa e continuativa, nonché soggetta a trattenuta ai fini previdenziali; andrebbe inclusa nel calcolo anche la indennità di vacanza contrattuale mensilmente percepita dai ricorrenti, con esclusione della posizione della ( omissis ), alla cui diffida l'INPS ha dato riscontro rappresentando l'avvenuta inclusione di tale voce. L'indennità di vacanza contrattuale, prevista dal protocollo 23 luglio 1993 tra Governo e parti sociali, costituisce un elemento provvisorio della retribuzione, corrisposto ai lavoratori nel caso in cui, decorsi tre mesi dalla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del contratto, manchi l'accordo tra le parti. Essa è pari al 30 per cento del tasso d'inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti inclusa la ex indennità di contingenza; dopo sei mesi di vacanza contrattuale l'importo sale al 50 per cento dell'inflazione programmata. Richiamava al riguardo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (sezione lavoro, sentenze nn.6820, 8786 e 15897/2004; Cass. 26 giugno 2014 n. 14529; Cass. Sez. Lav., n.16330 del 13.7.2009; Tribunale Bologna, Sezione Lavoro, sentenza del 20/05/2010).

Sosteneva che la mancata inclusione nella base pensionabile delle voci retributive indicate -su cui sono sempre state applicate le ritenute ai fini previdenziali- si concretizzerebbe nell'illegittima trattenuta, *rectius* nella mancata restituzione ai ricorrenti degli importi di natura contributiva detratti dalle predette voci fisse e continuative (ovvero: tredicesima mensilità ed indennità di vacanza contrattuale, *laddove quest'ultima non fosse stata inclusa, così come appare essere, tranne per la ricorrente ( omissis )* che i medesimi hanno accantonato nell'arco dell'intera carriera professionale e che avrebbero dovuto contribuire, unitamente alle altre trattenute ai

fini pensionistici, ad integrare il montante contributivo.

**2.** L'INPS si costituiva in giudizio con memoria in data 1.5.2023 rappresentando il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti della P.A. datrice di lavoro, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno, non potendo effettuare alcuna variazione in merito all'anzianità contributiva e/o alle retribuzioni in mancanza di invio di nuova certificazione da parte del datore di lavoro. Nel merito riteneva il ricorso infondato, alla luce del principio della tassatività degli elementi retributivi pensionabili, evidenziando l'esclusiva responsabilità dell'omissione contributiva in capo al datore di lavoro. Eccepiva infine la prescrizione quinquennale delle differenze economiche eventualmente spettanti sui ratei della pensione.

**3.** In data 15.5.2023 le parti comunicavano di non partecipare all'udienza e di insistere nell'accoglimento del ricorso.

**4.** All'udienza del 16.5.2023, l'INPS ribadiva l'impossibilità di ricostruire la pensione dei ricorrenti in assenza di certificazioni ulteriori da parte del datore di lavoro attestanti ulteriori versamenti contributivi e, con ordinanza n. 115/2023, veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio in favore del Miur-Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno.

**5.** In data 19.12.2023 pervenivano note d'udienza in cui le parti comunicavano di non partecipare all'udienza per l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione della lite, stigmatizzavano l'atteggiamento inerte dell'INPS e chiedevano l'accoglimento del ricorso.

6. In data 22.12.2024 con memoria acquisita al protocollo il 27.12.2024 il MIUR eccepiva in via pregiudiziale l'incompetenza per territorio del giudice adito in favore della Sez. Basilicata per la ricorrente ( omissis ), avendo prestato l'ultimo servizio

presso l'Istituto Alberghiero di Potenza, nonché il difetto di legittimazione passiva del Ministero in quanto è l'INPS che liquida il trattamento pensionistico, quindi chiedeva l'estromissione dal giudizio. Nel merito riteneva corretto l'operato del MIUR chiedendo il rigetto del ricorso e riservandosi di produrre ulteriori elementi. Rappresentava che, in virtù della Circolare n. 100 del 29.12.2010, gli Uffici scolastici territoriali utilizzano il SIDI per predisporre i prospetti dati di pensione destinati alle competenti sedi INPDAP per la liquidazione del trattamento pensionistico. La funzione SIDI accede alla banca dati POLIS per recepire le informazioni contenute nelle domande e viene alimentata anche dai dati (modalità di accredito e detrazioni fiscali) forniti dal sistema SPT del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Poiché i prospetti dati venivano trasmessi per via telematica dal SIDI all'INPDAP, l'INPS ex INPDAP risulta essere in possesso della documentazione necessaria alla liquidazione del trattamento pensionistico mentre è onere di controparte dare prova di eventuali omissioni contributive.

**7.** All'esito dell'udienza del 22.12.2023, con ordinanza n. 2/2024, il GM, ritenuto necessario per l'esatta definizione della questione *"acquisire ulteriori elementi di valutazione dal Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno"* chiedeva una "*dettagliata e motivata relazione in merito alle attività svolte per la liquidazione del trattamento previdenziale dei ricorrenti, avuto riguardo alle contestazioni avanzate nel presente giudizio"* all'Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno.

**8**. In data 10.4.2024 i ricorrenti depositavano note d'udienza avvisando di non partecipare all'udienza di persona essendo impossibile la conciliazione della lite stigmatizzando l'atteggiamento inerte dell'INPS, proseguito anche dopo l'ordinanza. Rappresentavano che la reiterazione dell'inadempimento istruttorio costituisce

argomento probatorio della fondatezza della domanda delle ricorrenti ex art. 116 cpc, insistendo nell'accoglimento del ricorso.

**9.** All'udienza del 17.4.2024, con ordinanza a verbale, il GM, considerato il mancato riscontro da parte dell'Ufficio Scolastico di Salerno all'ordinanza, disponeva il rinvio all'udienza del 10.7.2024 fissando termine fino al 10 gg prima dell'udienza per il deposito della relazione che veniva richiesta sia all'Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno che all'Ufficio Scolastico regionale per la Campania.

**10.** In data 17.6.2024 il MIUR depositava una memoria e il fascicolo amministrativo delle ricorrenti rinviando alla nota prot. n.28458 del 22.12.2023 in cui veniva ricostruita la fattispecie ed eccepita l'incompetenza territoriale del Giudice adito per la ricorrente ( omissis ) a favore della Corte dei Conti- sezione giurisdizionale della Basilicata, in quanto la stessa ha prestato l'ultimo servizio presso l'Istituto Alberghiero di Potenza. Trasmetteva quindi la dettagliata relazione ricevuta dall'INPS Gestione Pubblica, a seguito di riscontro, con annessi allegati, in cui l'Ente previdenziale ha costatato che "*l'indennità di vacanza contrattuale spettante, laddove ne siano ricorsi i presupposti, è risultata essere già parte integrante del trattamento pensionistico, mentre con riferimento alla richiesta di inserire la voce tredicesima mensilità nella base pensionabile si rammenta che nei trattamenti pensionistici erogati ai dipendenti civili dello Stato (T.U. 1092/73), l'importo annuo lordo viene determinato, nel sistema retributivo, sulla base degli elementi pensionabili con esclusione della tredicesima mensilità, la quale, in virtù del disposto dell'art. 94 del T.U. 1092/73 viene commisurata alla rata di pensione spettante al 1° dicembre e corrisposta con la rata di pensione pagabile a dicembre, pertanto quest'ufficio ha operato conformemente alle disposizioni operative dell'Istituto che sono fondate sulla normativa in vigore*". In data 24.6.2024 depositava il fascicolo amministrativo relativo al trattamento

pensionistico della ricorrente (omissis)

**11.** In data 26.6.2024 le parti depositavano una memoria prendendo atto dell'avvenuto deposito di copiosa documentazione dalla controparte, in esecuzione di ordinanza del Giudice e chiedendo termine a difesa per depositare memoria difensiva.

**12.** Con memoria del 9.7.2024, l'INPS rappresentava di aver riliquidato la pensione dei ricorrenti sulla base dei dati retributivi trasmessi dall'USP di Salerno; che l'indennità di vacanza contrattuale è già parte integrante del trattamento pensionistico mentre la tredicesima mensilità è esclusa dagli elementi pensionabili. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.

**13.** All'udienza del 10.7.2024 il GM, preso atto della richiesta di rinvio del ricorrente del 26.6.2024 nonché della documentazione depositata dall'INPS solo il giorno prima dell'udienza, rinviava la causa all'udienza del 19.11.2024.

**14.** Con memoria del 14.10.2024 la Difesa dei ricorrenti sosteneva l'infondatezza della eccezione di incompetenza territoriale per la ricorrente (omissis), in favore della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale della Basilicata, in quanto il ricorso non ha ad oggetto la prestazione lavorativa della ricorrente che, dunque, giustificherebbe l'attrazione del giudizio al foro del luogo dell'ultimo servizio, bensì, la prestazione previdenziale in ragione della quale resistente principale è l'INPS, sede di Salerno, luogo di residenza della (omissis) Rappresentava che, dopo reiterate richieste del giudice, l'amministrazione intimata ha depositato sintetica relazione e copiosa documentazione relativa alle singole posizioni dei ricorrenti, a cui si è riportata in modo generico, in particolare: per quanto attiene la 13 ^ mensilità, il Ministero, nella propria relazione, si è limitato a citare il dato normativo di cui all'art. 94 del DPR 1092/73. Tuttavia il richiamo alla predetta norma è del tutto inconferente atteso che,

nella fattispecie de qua, non è in discussione l'erogazione della tredicesima mensilità, regolarmente percepita dai ricorrenti, ma l'importo totale della base pensionabile in cui, come dimostrato dai calcoli di cui alle relazioni dettagliate depositate in allegato al ricorso introduttivo, non sono state incluse le trattenute effettuate ai fini pensionistici sulla tredicesima mensilità nel corso degli anni di servizio. La resistente nulla ha eccepito sul punto, così avvalorando la tesi dei ricorrenti e rendendo il gravame accoglibile. Richiamava la sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Campania, n. 411/2017, quindi chiedeva l'accoglimento del ricorso.

15. Con note di udienza depositate in data 18.11.2024, la Difesa di parte ricorrente, nel comunicare di non partecipare all'udienza - non essendo possibile nessuna conciliazione della lite a cui sono stati costretti per l'atteggiamento inerte dell'INPS- "nel contestare tutto quanto dedotto e prodotto ex adverso, si riporta di nuovo alle conclusioni del ricorso e dei motivi aggiunti e, nel chiedere il passaggio in decisione della lite, fa istanza di integrale accoglimento, con vittoria delle spese di giudizio".

16. All'udienza del 19.11.2024 l'INPS si riportava alla propria memoria.

Considerato in

## DIRITTO

1. I ricorrenti sono docenti in quiescenza, cessati dal servizio con sistema retributivo, in quanto in possesso di anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, oppure misto, in quanto in possesso di anzianità contributiva inferiore alla predetta soglia di 18 anni alla medesima data del 31 dicembre 1995. Ciò posto, i ricorrenti si dolgono della mancata inclusione nella base pensionabile di determinate voci fondamentali della retribuzione quali la tredicesima mensilità (sia nella 1^ che nella 2^ quota), della voce retributiva fissa e continuativa su cui è stata sempre

applicata la ritenuta ai fini pensionistici, dell'indennità di vacanza contrattuale percepita nei periodi di mancato rinnovo contrattuale, nonchè eventuali ulteriori voci accessorie eccedenti la maggiorazione del 18%.

2. In primo luogo, vanno rigettate sia l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito per la ricorrente (omissis) avendo il ricorso ad oggetto la prestazione previdenziale della stessa, erogata dall'INPS, sede di Salerno, luogo di residenza della ( omissis ) (art. 151 e art. 18, comma 1, lett. c) c.g.c.), sia l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, essendo entrambe le Amministrazioni coinvolte nell'*iter* amministrativo finalizzato all'attribuzione del richiesto trattamento pensionistico.

3. Nel merito il ricorso è parzialmente fondato dovendosi riconoscere il diritto del ricorrente ad ottenere l'inclusione nella base pensionabile della sola tredicesima mensilità. Infatti, l'indennità di vacanza contrattuale spettante, laddove ne siano ricorsi i presupposti, è risultata essere già parte integrante del trattamento pensionistico, come affermato dall'INPS nella propria memoria corredata da documentazione, che non è stata contestata specificamente su tale aspetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 95, comma 1, c.g.c. da parte ricorrente né con memoria del 14.10.2024 né con la memoria del 18.11.2024. In merito a questo aspetto, poi, i ricorrenti affermano in ricorso "*che la mancata inclusione nella base pensionabile delle voci retributive indicate -su cui sono sempre state applicate le ritenute ai fini previdenziali- si concretizza nell'illegittima trattenuta, rectius nella mancata restituzione ai ricorrenti degli importi di natura contributiva detratti dalle predette voci fisse e continuative (tredicesima mensilità ed indennità di vacanza contrattuale, laddove quest'ultima non fosse stata inclusa, così come appare essere, tranne per la ricorrente ( omissis ), che i medesimi hanno accantonato nell'arco dell'intera carriera*

*professionale e che avrebbero dovuto contribuire, unitamente alle altre trattenute ai fini pensionistici, ad integrare il montante contributivo*" -avendo l'INPS riscontrato la diffida inoltrata dai ricorrenti solo per la ricorrente ( omissis ) con nota INPS Salerno del 17.5.2018, cfr. Corte dei conti, PUGLIA, SENTENZA n. 87 del 22/02/2019- facendo derivare dalla mancanza di riscontro da parte dell'INPS la mera possibilità ("laddove quest'ultima non fosse stata inclusa") della mancata inclusione nella base pensionabile.

4. Con riguardo alla richiesta di inclusione nella base pensionabile della tredicesima mensilità, questo GM condivide quanto affermato dalla sentenza di questa Sezione, n. 411/2017, citata dagli stessi ricorrenti.

L'art. 15 della L. 724/94 "*ha comportato, ai fini pensionistici, una modifica della precedente disciplina dettata dal DPR 1092/1973, prevedendo espressamente che tutti gli elementi retributivi assoggettati a contribuzione (ivi inclusi quelli menzionati dal ricorrente) dovessero essere presi in considerazione ai fini del computo della pensione. Di conseguenza, elementi quali la tredicesima mensilità e l'IIS, prima considerati accessori del trattamento pensionistico (artt. 94 e 99 DPR 1092/1973), hanno perso la loro natura di emolumenti separati dalla pensione strictu sensu intesa, venendo di fatto inglobati nella stessa*". Infatti, *"…la circostanza che la tredicesima non faccia parte della "base pensionabile" in senso stretto (destinata ad essere maggiorata del 18%) non esclude che la stessa non possa essere considerata tra gli elementi da valutare nel calcolo della pensione"*, in quanto occorre distinguere tra base pensionabile – intesa come insieme degli emolumenti pensionabili che costituiscono il termine di riferimento per la pensione -e la base pensionabile aumentata del 18%, che è quella costituita dallo stipendio e dagli assegni indicati nel comma 1 dell'art. 43 d.p.r. 1092/73 e dagli altri assegni pensionabili per i quali una espressa previsione di

legge ne preveda la valutazione nella base pensionabile.

5. L'eccezione di prescrizione quinquennale dei ratei sollevata dall'INPS è fondata. Infatti, va osservato che per le pensioni pubbliche, in deroga alla normativa comune di cui al codice civile che riguarda esclusivamente le "pensioni private", deve trovare applicazione il termine quinquennale previsto dalla disposizione speciale di cui all'art. 2 del r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 295 come sostituito dal comma 3 dell'art. 2 della legge 7.8.1985, n. 428, che all'ultimo comma stabilisce che detto termine si applica anche "alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente spettanti ai destinatari o ai loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere." Riguardo al dies a quo della prescrizione, questo deve essere calcolato a ritroso dalla proposizione del ricorso. Avendo la parte provato l'esistenza di atti interruttivi (atto di diffida stragiudiziale del 29.3.2018, inviato a mezzo pec in data 30.3.2018 e a tramite raccomandata A/R in data 4.4.2018, integrato con pec del 30.4.2018 e raccomandata A/R n. 15294899622 - 8 del 3.5.2018), sono prescritti i ratei maturati entro il 30.3.2013.

6. Con riferimento alla tredicesima mensilità, si ritiene, dunque, fondata la pretesa del ricorrente, con conseguente obbligo dell'Amministrazione di ricalcolare il trattamento pensionistico considerando la tredicesima mensilità con riferimento ai ratei a partire dal 30.3.2013. Sulle somme spettanti vanno ricompresi gli interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti e alle condizioni di cui alla sentenza della Corte dei conti SSRR n. 10/QM/2002 e 6/QM/2008.

7. Trattandosi di accoglimento parziale, le spese sono compensate.

**P.Q.M.**

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Campania, in composizione monocratica, nella persona del Primo Referendario Flavia D'Oro, accoglie

parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione; compensa le spese.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 19.11.2024.

IL GIUDICE UNICO

Flavia D'Oro

f.to digitalmente

*DECRETO*

*Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi dei ricorrenti ed eventuali danti e aventi causa.*

*IL GIUDICE MONOCRATICO*

*(Flavia D'Oro)*

*f.to digitalmente*

*In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi dei ricorrenti, nonché di eventuali danti ed aventi causa.*

*IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA*

*Dott. Maurizio Lanzilli*

*f.to digitalmente*

*DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 25.11.2024*

*Il Direttore della segreteria*

dott. Maurizio Lanzilli

*f.to digitalmente*